

# Il linguaggio giuridico nel sistema culturale: uno sguardo semiotico

di Aurelia Marcarino

Una teoria del linguaggio deve considerare con attenzione il modo in cui le diverse scienze umane fanno uso dei diversi tipi di discorsi (discorso giuridico, letterario, politico, letteratura etnica, architettura, linguaggi dei media, varianti sociolinguistiche ecc.) e del modo in cui esse costruiscono le relazioni di significazione. Interrogarsi sugli statuti epistemologici delle scienze sociali implica una riflessione sul paradigma teorico e sulle procedure euristiche, tuttavia non disponendo di una teoria generale del linguaggio che includa le diverse tipologie, ci accontentiamo di cogliere il suggerimento di Hjelmslev, secondo il quale una teoria è una descrizione ben fatta che deve soddisfare tre condizioni: la coerenza, l'eshaustività e la semplicità. Ci sembra importante interpretare questi criteri come mezzi per fornire un orientamento operativo alla ricerca in modo da garantire una garanzia tra la forza dei modelli, l'interesse e la complessità dei dati<sup>1</sup>. Lasciando il campo della speculazione filosofica è semmai utile tornare sulle ipotesi di partenza e riformularle alla luce dei risultati euristici.

Di fronte all'impossibilità di poter descrivere l'intero universo semantico di una cultura è efficace cogliere il principio empirico di Greimas per stabilire che il punto di partenza non è più il linguaggio in generale, ma il «microuniverso discorsivo» e

\* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

<sup>1</sup> L. Hjelmslev, *Prolegomena to a Theory of Language*, University of Wisconsin Press, Madison 1961; trad. it. *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Einaudi, Torino 1968, pp. 14 e segg.

cioè, in altre parole, il microuniverso di significato creato dalle azioni umane. Riteniamo di poter considerare il linguaggio giuridico come un microuniverso semantico che va ricostruito per stabilire le isotopie discorsive e le assiologie di fondo che lo costituiscono. La relazione tra microuniverso semantico e procedure di scoperta che permettono la sua descrizione, deve essere spiegata.

L'obiettivo che si pone questo articolo è di presentare alcuni recenti sviluppi della semiotica narrativa all'analisi del discorso giuridico visto in una duplice isotopia: da una parte come discorso legislativo che instaura esseri e cose fissando regole di comportamento attraverso atti performativi e modalità deontiche e, dall'altra, come discorso referenziale che assume la forma di una copertura discorsiva del sistema culturale, che si presenta come il mondo sociale stesso. In comune queste due isotopie hanno la stessa natura linguistica e i due livelli discorsivi sono le uniche realtà che si offrono all'analisi semantica. Pertanto le due isotopie costitutive del discorso giuridico: il livello legislativo e quello referenziale vanno intesi in una relazione di presupposizione logica in quanto il discorso legislativo rinvia di continuo alle significazioni del discorso referenziale come se questo fosse dunque anteriore al discorso legislativo. In effetti, osserva Greimas, è il discorso legislativo che conferisce lo statuto di livello referenziale agli elementi della lingua naturale, per integrarli nel discorso giuridico, selezionandoli, imponendo una loro chiusura rispetto alle significazioni e per questa ragione il livello legislativo sarebbe non solo anteriore al livello referenziale, ma anche presupposto<sup>2</sup>.

L'espressione linguaggio giuridico nella visione dell'antropologia giuridica ci porta a riflettere su problemi ampi e complessi quali il cogliere processi di giuridicizzazione nei fatti sociali in situazioni di confronto interculturale, dove il pluralismo si presenta sotto forme gerarchizzate e riconosciute oppure fattuali, di stratificazione normativa, di complessità e dinamiche delle aggregazioni culturali, di incompatibilità di istituzioni, di politiche di assimilazione o tolleranza delle rivendicazioni. Compito del-

<sup>2</sup> A. J. Greimas, *Analyse sémiotique d'un discours juridique*, Documents de travail n. 7, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino 1971.

l'antropologia giuridica è quindi documentare attraverso procedure di descrizione i diversi modi di esistenza e di funzionamento dei sistemi etnogiuridici e di contribuire al riconoscimento dei diritti collettivi attraverso processi di modernizzazione del diritto e di acculturazione giuridica<sup>3</sup>. Connettere la dimensione culturale con la costruzione di norme giuridiche, significa intendere la norma come un sistema di segni in grado di rappresentare e contemporaneamente distorcere la realtà a seconda degli ambiti in cui tale costruzione si rende operativa e a seconda dei differenti meccanismi di simbolizzazione.

Il pluralismo giuridico e il pluralismo culturale portano a riflettere anche sui differenti sistemi simbolici iscritti in ogni ordine giuridico. Per questo il pluralismo giuridico non è solo un modello che delinea e interpreta fenomeni giuridici eterogenei, pluralità di ordinamenti, intersezione tra ordinamenti, resistenza o influenza reciproca, ma introduce un livello riflessivo per l'analisi di realtà empiricamente verificabili. Secondo la prospettiva etnometodologica infatti, caratteristica di un'espressione 'giuridica' non è solo l'indicalità, ossia la sua dipendenza dal contesto sociale normativo, ma anche la riflessività, in quanto parte costitutiva di un ordine normativo riconosciuto e condiviso.

Riflettere sullo statuto epistemologico del discorso giuridico significa interrogarsi sulle modalità specifiche della sua manifestazione, sulle condizioni della sua produzione e sui criteri che lo distinguono dalle altre forme del sapere e da altri tipi di linguaggi, significa delinearne i confini della legalità e della illegalità, significa chiarire che cosa è la trasgressione e la sanzione.

Esplicitare i criteri di pertinenza per descrivere il discorso giuridico implica alcune riflessioni sullo statuto semiotico del discorso giuridico che vanno evidenziate. Il discorso giuridico è riconoscibile se presenta un certo numero di proprietà strutturali, in modo ricorrente, che lo differenziano dalle altre tipologie di discorsi. La ricorrenza delle proprietà grammaticali consente di formularle come un insieme di regole attraverso le quali è possibile produrre unità discorsive e discorsi formali. Di conseguenza, se queste ricorrenze appaiono nei testi giuridici o nei

<sup>3</sup> N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992.

sistemi giuridici formali, si può dire che tutti i discorsi giuridici sono prodotti da una grammatica giuridica, distinta dalla grammatica della lingua naturale. Conviene tener conto di due livelli del diritto, quello di superficie e quello profondo e, di conseguenza, distinguere tra diritto-dizionario e diritto-grammatica. Per dizionario si intende la manifestazione, sotto forma lessicale (parole, espressioni) di un universo semantico che costituirà l'universo giuridico. La semiotica è interessata allo studio di entrambi i livelli e suggerisce di distinguere una semiotica del diritto e una semiotica giuridica in senso stretto. Secondo quest'ultima il diritto è inteso come grammatica, ossia come insieme di regole sintattiche che reggono i rapporti sociali. Caratteristica della semiotica giuridica, a differenza delle altre semiotiche sociali, è che la grammatica giuridica è esplicita in quanto presenta in modo esplicito il corpo delle sue regole, pretende di essere conosciuta da tutti, senza lasciare spazio all'ambiguità, almeno sul piano delle intenzioni. Dato che gli 'oggetti grammaticali' del diritto esistono unicamente in virtù del dire, nominare e definire gli oggetti costituisce uno degli aspetti essenziali della pratica giuridica. Intendiamo per pratica le dimensioni dell'attività giuridica ossia la produzione del diritto e la verifica della conformità degli enunciati sul mondo con gli enunciati del linguaggio giuridico. A questo studio si sono interessati linguisti, semiologi che hanno preso le distanze dai principi empirici di Hjelmslev che si proponeva di studiare l'universo semantico nella sua totalità, e hanno scelto non più la forma e sostanza dell'espressione, o la forma e sostanza del contenuto, ma piuttosto hanno posto il problema sulle relazioni di significazione all'interno del microuniverso discorsivo. In particolare la semiotica francese con Greimas ha elaborato una sintassi narrativa e un modello attanziale per spiegare la tipologia dei discorsi. Soltanto possedendo un certo numero di concetti narrativi che precisano le caratteristiche e le modalità di esistenza linguistica del discorso giuridico e attivando procedure di descrizione adeguate sarà possibile cercare di determinare i luoghi in cui il diritto è posto e opera all'interno del sistema culturale.

Per discorso giuridico si deve intendere quindi un sottoinsieme di testi che rientra in un sistema più ampio, di cui fanno parte tutti i testi manifestati in una lingua naturale. Una lingua naturale, secondo Greimas, non solo permette di parlare del

mondo, ma dà anche la possibilità di ritagliare, al suo interno, discorsi specifici e, per certi aspetti, autonomi. La lingua si presenta quindi come un luogo referenziale verso cui convergono significazioni provenienti da diversi metadiscorsi. Per ciò che riguarda il discorso giuridico, si tratta di una manifestazione sintagmatica e lineare del linguaggio che ha una sua forma particolare di organizzazione, composta da unità frastiche (sintagmi, enunciati) e da unità transfrastiche (discorsi, paragrafi, capitoli). La qualifica di giuridico pertanto chiama in causa sia l'organizzazione delle unità che lo costituiscono, sia l'esistenza di una connotazione particolare sottintesa, sia entrambe le cose contemporaneamente.

Il concetto di connotazione ci consente di capire meglio alcune apparenze del discorso giuridico. Un sistema connotativo, secondo Greimas, è costituito dall'insieme dei significati secondari che un testo può realizzare oltre al suo senso denotativo e apertamente intenzionale. Nel caso del diritto è come se il testo veicolasse un insieme di connotazioni che verrebbero poi assunte dal lettore come doveri, impegni, minacce e che caratterizzerebbero la giuridicità del testo. Per ciò che riguarda il livello referenziale, si osserva che esso si impone al lettore come un a priori che descrive e organizza la parola legislativa, trasformando oggetti discorsivi in oggetti semiotici. In questa prospettiva la connotazione sociale produce un insieme di effetti di senso e si configura come una dimensione simbolica autonoma, in grado di spiegare il significato dei discorsi giuridici e la credibilità delle istituzioni del diritto.

Ciò che si definisce 'giuridico' non è soltanto un insieme di espressioni linguistiche, ma è anche un fascio di istituzioni e di attori, di situazioni e di decisioni, di fatti e di atti che costituiscono un sistema significante. Il ricorso alla sintassi narrativa, come fonte di modelli, ha aperto nell'ambito della semiotica una prospettiva che merita una certa attenzione. Il 'giuridico' infatti, come linguaggio, sarebbe strutturato come un racconto, ossia esso costruisce il suo senso a partire da una grammatica narrativa sottostante che organizza l'insieme di discorsi e di pratiche secondo un principio di intelligibilità comune e condiviso<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> E. Landowski, *Pour une approche sémiotique et narrative du droit*, «Actes Sémiotiques» VIII 71, 1986, pp. 8-37.

La teoria semiotica del racconto, detta più propriamente teoria della narratività si sviluppa attorno a un piccolo numero di concetti che oltre a rappresentare costruzioni di tipo giuridico, rappresentano dei termini chiave per la grammatica narrativa. Tali concetti sono ad esempio: 'volontà', 'soggetto', 'mandato', 'oggetto', 'contratto', 'delega', 'capacità', 'atto', 'sanzione'. Se la teoria della narratività sarà in grado di elaborare una 'semiotica giuridica' capace di assegnare alla semiotica del diritto un posto nel quadro di una teoria generale dei discorsi e delle pratiche della norma, allora la disciplina avrà giustificato la propria esistenza.

Al fine di giustificare la nostra scelta per avviare lo studio di questo linguaggio occorre ricordare che sempre le culture hanno cercato di stabilire, secondo i propri criteri di distinzione, le regole della morale, del saper vivere, delle pratiche commerciali, e perfino di accordarsi su come sentire, come vivere le relazioni<sup>5</sup>. Ogni cultura, osserva Geertz, non può non fornire immagini pubbliche del sentimento, perché ciò di cui gli uomini avvertono il bisogno è sapere come sentire. L'appello a connettere l'analisi delle forme simboliche, al mondo pubblico della vita comune, si traduce in un invito a dirigere l'attenzione all'uso sociale' dei simboli, al loro impiego effettivo nei sistemi culturali.

Dal punto di vista antropologico una società che non isolasse il fenomeno giuridico sotto forma di istituzioni particolari e che non rendesse autonome le funzioni di legiferazione o giurisdizionali o che non producesse testi 'giuridici' da portare a conoscenza della collettività, se esistesse, una tale società non potrebbe fare l'economia di un minimo di regole destinate a organizzare le relazioni di scambio, di parentela, di vita. In pratica se il diritto fosse assente dal dizionario concettuale di una data cultura, una certa presenza del giuridico non sarebbe neanche iscritta a livello della sua grammatica, ossia delle regole sintattiche che reggono i rapporti sociali.

Tutto questo porta le nostre considerazioni a un punto obbligato ed è proprio l'uso del termine 'norma' che qui vogliamo distinguere. A un livello profondo consideriamo la norma come re-

<sup>5</sup> C. Geertz, *The Interpretation of Cultures*, Nes York, Basic Books 1973; trad. it. *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna 1987.

gola relazionale, o come regola di sintassi, che determina la sua universalità, mentre a un livello più di superficie la norma si investe nelle strutture del linguaggio del diritto. Entrambi i livelli sono di pertinenza della semiotica, ma è chiaro che fra i due livelli vi è una differenza di statuto gerarchico che non può non determinare certe priorità euristiche nella logica della costruzione della 'semiotica giuridica'.

Allo stesso modo, prendendo in esame la nozione di 'atto', fondamentale tanto in semiotica quanto in diritto, osserviamo che l'atto giuridico presuppone la volontà di almeno un soggetto di diritto e implica necessariamente certi effetti di diritto. Al contrario, da un punto di vista più generale, non vi è alcuna ragione di legare a priori la definizione di atto all'apparizione di qualche condizione particolare relativa allo statuto del soggetto o alle sue motivazioni. In questo senso l' 'atto semiotico' è concepito come un 'fare', ossia come una funzione sintattica logicamente presupposta per passare da uno 'stato' di cose ad un altro. Questi stati sono destinati a tradursi in superficie nei discorsi e nelle pratiche sotto forme di stati determinati; pertanto il 'fare' sintattico viene a specificarsi sotto forme di atti giuridici diversificati. Si dovrà allora prevedere quali determinazioni specifiche devono intervenire per trasformare i nostri 'stati' sintattici in ciò che il diritto riconosce come situazioni giuridiche particolari.

Il sistema giuridico considerato come insieme di atti performativi, instaura un ordine del mondo convenzionale e mostra, nella sua organizzazione, un'architettura solida, dato che è il diritto una delle sue connotazioni principali. Questo non impedisce che il sistema evolva e si trasformi proprio grazie ai discorsi giuridici, alle pratiche giuridiche che, in questo senso, sono produzione del diritto, delle regole e delle significazioni giuridiche nuove. I sistemi giuridici molto spesso mostrano di preferire o la categoria modale della prescrizione o quella della interdizione come forma di regolamentazione giuridica, questo potrebbe servire come criterio per una tipologia dei sistemi giuridici o per evidenziare se l'uso di un tipo di regole è vincolato a una classe di oggetti giuridici, o a un microuniverso giuridico.

La pratica giuridica è nello stesso tempo procedura di verifica della validità del linguaggio giuridico dal momento che affronta costantemente queste procedure di verifica. Il discorso

giuridico è il risultato delle due componenti: la grammatica e il dizionario e produce enunciati giuridici che si definiscono sia per la loro forma che per il loro contenuto giuridico. La produzione giuridica si configura allora come la costruzione di discorsi che integrano negli enunciati i contenuti semantici che possono derivare unicamente dal livello referenziale virtuale del linguaggio giuridico, livello che è immerso nella lingua naturale dove si incontrano gli elementi riferibili a universi semantici differenti. Trasformare una espressione in un enunciato semantico, consiste nel trasferirlo dal livello referenziale (universo giuridico virtuale) al livello legislativo (grammatica) del discorso giuridico.

Nella prospettiva semiotica per Greimas il discorso giuridico definisce il sistema sociale nel suo 'essere' e nel suo 'fare', e la società, lo stato sono oggetti discorsivi. In semantica, oggetti discorsivi di questo genere si chiamano 'attanti' e sono definiti dalle loro funzioni. Lo stato, nel testo giuridico, è un attante collettivo e riconoscere la struttura formale dell'attante collettivo è fondamentale per determinare lo statuto della persona morale, in opposizione alla persona fisica. L'attante collettivo a sua volta può generare attori individualizzati. Secondo il modello attanziale è opportuno distinguere tra un attante 'soggetto del fare', il cui intervento può essere decisionale, cognitivo e non pragmatico, e un attante 'soggetto di stato' nel senso che la sua situazione giuridica può essere modificata per effetto di una decisione. Questi due ruoli attanziali possono essere assunti anche da un solo attore o dare origine a due figure attoriali distinte.

Riconoscere a livello referenziale un attante significa legittimare la sua origine, selezionarlo e integrarlo nel mondo delle persone giuridicamente riconosciute. Tuttavia perché l'attante collettivo naturale si trasformi in attante culturale è necessario considerare un nuovo percorso sintattico. Questa operazione consiste nel trasformare l'attante collettivo in attore individualizzato attribuendogli lo statuto di attore giuridico. È qui che si ripropone il problema delle relazioni, nell'ambito del discorso giuridico, fra il livello referenziale e quello giuridico: esiste prioritariamente una realtà referenziale che il diritto ha il solo compito di organizzare e rinviare all'"apparire giuridico". Quanto all'"essere giuridico", è nel nominare le cose che il legislatore le fa esistere,

fornendosi di un referente virtuale che è la sua visione delle cose.

Il modello attanziale prevede a questo punto che il soggetto attante sia dotato della modalità del volere e che sviluppi un'attività intenzionale più o meno esplicita che si chiama contratto. Il contratto, in senso semiotico, si può definire come la trasmissione da un destinatore a un destinatario, di un voler-fare e di un contenuto programmato. Il diritto legittima l'attante-soggetto di attori-organi che devono realizzare atti performativi per conseguire l'oggetto del volere collettivo. A questo punto un secondo contratto implicito è sottoscritto tra l'attante-soggetto e il legislatore: egli trasforma questo voler-fare in un dover-fare, prescrivendo forme di comportamento, prevedendo sanzioni e interdizioni in caso di violazioni.

Si può rappresentare questo insieme di categorie modali nel modello seguente:

dover fare (prescrizione)	dover non fare (interdizione)
------------------------------	----------------------------------

non dover non fare (permissività)	non dover fare (facoltatività)
--------------------------------------	-----------------------------------

È curioso constatare che nei nostri sistemi giuridici gli interessi sociali sono regolamentati attraverso le interdizioni (dover non fare), ciò porta a considerare gli interessi sociali legittimi come appartenenti al campo dei comportamenti non vietati e si accorda loro una libertà limitata unicamente dai divieti espressi. Nello stesso modo anche le prescrizioni (dover fare) non fanno altro che fissare comportamenti corrispondenti agli interessi legittimi, mentre gli interessi personali (abuso di potere) poiché non sono prescritti come conformi agli interessi generali ricadono sotto le sanzioni previste dalla legge.

Per quanto riguarda la questione delle relazioni che il soggetto del fare giuridico intrattiene con il suo o i suoi destinatari, si può intuire una relazione gerarchica che solleva una serie di problemi connessi non solo alla semiotica, ma anche alla linguistica, legati alla nozione di enunciazione, alla pragmatica, legati alla nozione di atto linguistico, e alla teoria dei sistemi, legati alla nozione di ricorsività. Landowski, utilizzando gli strumenti concettuali forniti dalla teoria semiotica dell'azione come le defi-

nizioni del 'fare' e degli 'stati', le operazioni di *débrayage* e di *embrayage*, le tipologie dei valori oggettivi e modali, le distinzioni dei livelli attanziali e attoriali, tenta di scoprire qualche tratto caratteristico dell'organizzazione dell'intersoggettività nel quadro del diritto<sup>6</sup>. Per Landowski si può postulare l'intervento di un'istanza e cioè di un attante dotato della competenza di esercitare un tipo di fare decisionale (cognitivo), tale istanza si può identificare in un «Destinatore epistemologico», in opposizione a un «Destinatore assiologico», gerarchicamente subordinato al precedente, che ha il ruolo di enunciare le regole di vita della società, di imporle attraverso la forma del diritto. Si tratta di specificare una competenza che presuppone la prima di ordine epistemologico e che si può qualificare assiologica nel senso che il suo compito consisterà nell'assegnare, in termini deontici, un valore giuridico determinato alle manifestazioni degli schemi sintattici riconosciuti al livello epistemologico. Nel quadro di un ordine giuridico epistemologicamente prestabilito, si passa così alla rappresentazione di un ordine legale, assiologicamente determinato.

Il problema cruciale, largamente dibattuto fra i giuristi, è semmai quello di esplicitare a chi appartiene la competenza enunciativa richiesta per la messa in opera di questo ordine legale, assiologicamente determinato. Dal punto di vista narrativo, si possono concepire due posizioni nell'enunciazione assiologica. Secondo la prima, l'attante Destinatore appare come un mandante (manipolatore) che, per effetto delle valorizzazioni positive o negative, tende a programmare e a orientare il fare dei soggetti. In diritto vediamo che spetta al legislatore di coprire questo ruolo attoriale. Secondo l'altra posizione, si tratta di istituire figure attoriali del Destinatore 'giudice' che deve sanzionare i programmi realizzati.

Come abbiamo già osservato, l'atto giuridico, sia che sia compiuto come decisione unilaterale, sia in forma di convenzione bilaterale o collettiva, è per definizione preceduto da una volontà e seguito da effetti. Questo si può rappresentare da un punto di vista semiotico attraverso il modello attanziale e una

<sup>6</sup> E. Landowski, *Pour une approche sémiotique et narrative du droit*, «Actes Sémiotiques» VIII 71, 1986, p. 25.

sintassi modale. Sulla questione delle modalità proponiamo qualche riflessione.

La problematica delle modalità, grazie agli studi della logica deontica era già familiare ai giuristi, tuttavia a rischio di sottolineare le distanze fra discipline cointerssate, l'interpretazione del fenomeno modale ha aperto una biforcazione teorica fra l'approccio classico sviluppato dalla logica e quello introdotto in semiotica attraverso la prospettiva sintattica e narrativa. Molto semplicemente, si possono distinguere i due approcci nel modo seguente. Una direzione di ricerca era interessata alle modalità e in particolare ai predicati modali ('è obbligatorio/permesso/...') e cercava di definire, nel quadro intertestuale, le regole di inferenza che reggono la produzione e la concatenazione di enunciati modali, quali per esempio:

se x deve fare A      (prescrizione)  
allora x può fare A    (permesso)

L'altra direzione di ricerca, invece, considera le modalità in quanto valori modali in circolazione nel quadro della comunicazione, in modo particolare: il 'sapere' che i soggetti si trasmettono oppure occultano grazie ai loro discorsi; il 'dovere' che i soggetti impongono reciprocamente o gli uni agli altri; il 'potere' che i soggetti distribuiscono, accordano o rifiutano; il 'volere' che si manifesta in connessione al saper-fare, attraverso il fare persuasivo o la seduzione<sup>7</sup>.

La semiotica narrativa costruisce a questo proposito una teoria delle modalità partendo dall'idea che le modalità in quanto valori manipolati dai soggetti e in circolazione fra essi, producano l'effetto di differenziare le posizioni, i ruoli, le competenze fra i soggetti e quindi determinino certe configurazioni intersoggettive (rapporti di uguaglianza o di dominio, di attrazione o repulsione, di cooperazione o competizione, ecc.)<sup>8</sup>. Il diritto non regola direttamente il fare degli attori sociali, al contrario distribuisce dei valori modali, li crea, li colloca, o sem-

<sup>7</sup> A. J. Greimas, *Un problème de sémiotique narrative: les objets de valeur*, in *Du Sens*, vol. II, Paris, Seuil 1983.

<sup>8</sup> A. J. Greimas, *Pour une théorie des modalités*, «Langages» 43, 1976, pp. 90-107.

plicemente li riconosce, facendo questo conferisce uno statuto giuridico ai rapporti intersoggettivi che presiedono le configurazioni modali create o riconosciute.

Grazie agli strumenti concettuali che ci fornisce la teoria semiotica dell'azione (definizioni delle funzioni del fare, delle trasformazioni di stati, operazioni di congiunzione, disgiunzione, tipologie dei valori, distinzione dei livelli attanziale e attoriale) è possibile individuare qualche tratto caratteristico dell'organizzazione dell'intersoggettività nell'ambito del diritto. Se questa previsione si verificasse si potrebbe confermare l'idea che funzione principale del diritto sia quella di regolare dei rapporti. Questa osservazione ci consente di aggiungere ai criteri di distinzione classici fra il diritto e gli altri sistemi normativi altri criteri fondati sulle modalità deontiche e criteri di ordine formale. Di conseguenza, si possono individuare strategie di normativizzazione a partire dall'analisi sintattica dell'oggetto che mirano, da un lato, a regolare i rapporti intersoggettivi e, dall'altro, a regolare direttamente i comportamenti stessi dei soggetti. Va notato che ciò che è pertinente per il diritto come per ogni grammatica, è la relazione, e non i termini che essa unisce.

Ci accontentiamo di indicare gli orientamenti e le direzioni secondo i quali la ricerca potrebbe essere proseguita. Si tratta soprattutto di esplorare l'organizzazione dei meccanismi della sanzione delle decisioni prese dai soggetti di diritto e di esplorare le procedure di attribuzione di competenze che definiscono le condizioni che precedono l'atto di decisione. Senza trascurare ciò che è già noto ai giuristi relativamente a ogni proposta considerata separatamente, può essere altresì interessante esplorare i meccanismi e gli effetti di una interrelazione fra entrambe le proposte.

In altri termini, all'interno della semiotica esiste un settore metodologico in cui i concetti operativi e le procedure di scoperta sono interdefinite e rese esplicite, quello che è innovativo per l'impresa semiotica è il fatto di stabilire il legame mancante tra conoscenza epistemologica e dimensione testuale. La metodologia costituisce il terreno d'incontro fra la teoria dei segni e le scienze umane. In questo senso la semiotica non va intesa come una epistemologia normativa del significato, ma come un metalinguaggio delle scienze umane, costituito da di-

scipline di significazione interessate al modo in cui gli esseri umani organizzano i sistemi e articolano i processi del significato.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Geertz C., *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, New York 1973; trad. it. *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna 1987.
- Geertz C., *Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir*, P.U.F., Paris 1986.
- Greimas A. J., *Sémiotique et sciences sociales*, Ed. du Seuil, Paris 1976; trad. it. *Semiotica e scienze sociali*, Einaudi, Torino 1991.
- Greimas A. J., *Analyse sémiotique d'un discours juridique*, Documents de travail, 7, Urbino, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica 1971.
- Greimas A. J., *Du Sens II. Essais sémiotiques*, Ed. du Seuil, Paris 1983; trad. it. *Del Senso 2, Narrativa, Modalità, Passioni*, Bompiani, Milano 1985.
- Greimas A. J., *Pour une théorie des modalités*, «Langages» 43, 1976, pp. 90-107.
- Hjelmslev L., *Prolegomena to a Theory of Language*, University of Wisconsin Press, Madison 1961; trad. it. *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Einaudi, Torino 1968.
- Kalinowski G., *Un aperçu élémentaire des modalités déontiques*, «Langages» 43, 1976, pp. 10-18.
- Landowsky E., *Pour une approche sémiotique et narrative du droit*, «Actes Sémiotiques» VIII 71, 1986.
- Rouland N., *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992.
- Vignaux G., *Argumentation et discours de la norme*, «Langages» 53, 1979, pp. 67-85.